DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE LA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE

Art. 28

Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali

Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita' relative rispettivamente ai livelli retributivi VIo e VIIo-bis nonche' le indennita' operative gia' previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennita' operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. (2) A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole, sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.

Versione in vigore dal 15 agosto 2002, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
Estremi	Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Capo	V — Disposizioni in materia di' ufficiali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che il comma 2 del presente articolo e' disapplicato.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-215-2001/art-28-armonizzazione-del-trattamento-economico-degli-ufficiali/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it